

Con decreto del 20 maggio 1862 abbiamo un vero e proprio ordinamento del Servizio di Polizia urbana che assume una propria struttura indipendente dagli altri servizi municipali.

Art. 1°. - La Polizia urbana è diretta dal Sindaco e dall'Assessore delegato e sotto la sua dipendenza viene esercitata:

- 1° dal Capo dell'Ufficio di Polizia,
- 2° dagli Ispettori dei Servizi speciali,
- 3° dal Delegato centrale,
- 4° dai Delegati e sotto delegati di Sezione,
- 5° da un Corpo di Guardie municipali così composto:

- 1 ufficiale,
- 6 marescialli,
- 8 brigadieri
- 8 sottobrigadieri,
- 74 guardie,
- in tutto 97 elementi.

Art. 2°. - Il Servizio di Polizia urbana è diretto da 5 ufficiali di sezione oltre che da un ufficio centrale.

È quindi fino da allora affermato il sistema della divisione di territorio in sezioni di competenza alle quali presiede il delegato (ora maresciallo).

Con deliberazione del Consiglio comunale del 7 maggio 1879 è approvato un nuovo regolamento per il servizio attivo di Polizia urbana e rurale che contempla la costituzione degli Uffici amministrativi cui è preposto il Direttore centrale e porta ad un complesso di 224 unità il Corpo delle Guardie urbane e a 191 unità il Corpo delle Guardie campestri. Questo regolamento mette in evidenza l'importanza dell'Ufficio centrale amministrativo dal quale dipende il Corpo dei Vigili come strumento di azione.

La competenza poi della Polizia urbana è precisata come segue:

1° Concessione delle licenze e sorveglianza sugli esercizi pubblici;

2° Concessione di esercizi di vetture pubbliche - Accertamento di contravvenzione all'obbligo della tassa;

3° Polizia dei mercati e tettoie - Servizio relativo ai cani;

4° Stazioni di ferrovie e luoghi di pubblica riunione;

5° Sorveglianza sulla pubblica viabilità;

6° Nettezza delle vie, piazze ed altri luoghi gravati di pubblica servitù;

7° Servizio per l'estinzione degli incendi;

8° Requisizioni militari e indennità di via;

9° Certificati che si riferiscono alla condotta del cittadino e passaporti per l'interno;

10° Dichiarazione di denunce di oggetti smarriti e ritrovati;

11° Sorveglianza sui balli pubblici;

12° Esecuzione ed osservanza di tutti gli ordini e provvedimenti che si riferiscono all'ordine pubblico, all'edilità ed all'igiene.

Alcuni di questi compiti sono poi passati dall'Ufficio amministrativo di Polizia ad altri Uffici del Comune; però il compito naturale dei vigili di far eseguire le disposizioni emanate attraverso i vari uffici amministrativi e di fornire a questi gli elementi necessari allo svolgimento del loro servizio, sono rimasti come in origine.

Questi principi non furono sostanzialmente modificati in seguito e le varie leggi comunali e provinciali che si susseguirono fino al 1915 e quella successiva ora abrogata, non mutarono menomamente la natura dei compiti dei Vigili urbani.

Attualmente la materia di Polizia urbana e rurale è enunciata nell'art. 209 del Regolamento



Il vecchio «civich»